



Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale

Via XX settembre, 123/A - 00187 Roma

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO ROMA

Indirizzo di PEI: statesercito@esercito.difesa.it - Indirizzo di PEC: statesercito@postacert.difesa.it

Allegati: n. 3
Annessi: n. //

00187 Roma,
Ten.Col. Ciro MISTICO, 3.8120
ciro.mistico@esercito.difesa.it

OGGETTO: Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif.:

- a. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021;
- b. Decreto Legge in data 24 dicembre 2021, n. 221.

Seg.:

- a. f. n. M_D E0012000 REG2021 0156743, in data 02-08-2021;
- b. f. n. M_D E0012000 REG2021 0229844, in data 15-11-2021;
- c. f. n. M_D E0012000 REG2021 0250895 in data 09-12-2021;
- d. f. n. M_D E0012000 REG2021 0254160 in data 14-12-2021.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Nell'ambito delle attività finalizzate alla gestione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si richiama l'attenzione sull'emanazione del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale, nel prorogare al 31 marzo 2022 i termini correlati allo stato di emergenza da COVID-19, ha stabilito, tra le altre cose:
 - la riduzione a 6 mesi, con decorrenza 1° febbraio 2022, della validità delle certificazioni verdi Covid-19 a seguito del completamento del ciclo vaccinale/dalla somministrazione della dose booster/dall'avvenuta guarigione;
 - l'obbligatorietà del possesso del cd. *green pass* rafforzato¹ per il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione;
 - dal 30 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, che l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice*, sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito:
 - . della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario;
 - . del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso;
 - l'estensione delle attività per l'accesso alle quali è obbligatorio il possesso del *green pass* rafforzato;
 - fino al 31 marzo 2022, la proroga della:
 - . dispensa temporanea dal servizio (art. 87,co. 6 del D.L n. 18/2020);
 - . non computabilità dei periodi di assenza dal servizio per malattia e quarantena (art. 87,co. 7 del D.L n. 18/2020);
 - fino al 28 febbraio 2022, che i **lavoratori fragili** svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile;
 - fino al 31 marzo 2022, la possibilità di fruire dei **congedi parentali al 50%** (nei casi di sospensione attività didattica, quarantena, malattia dei figli minori di 14 anni).

./.

¹ Ottenuto a seguito di vaccinazione o guarigione da Covid.19.



2. In relazione al quadro sopraindicato, si è provveduto a:
 - predisporre una scheda che compendia gli aspetti di interesse generale del Decreto Legge in titolo (Allegato “B”);
 - aggiornare la scheda afferente alle posizioni amministrative del personale connesse all'emergenza COVID-19 (Allegato “C”).
3. Con l'occasione, inoltre, si rende necessario sensibilizzare i Comandi che ancora non vi abbiano provveduto, all'invio dei dati richiesti con le lettere cui si dà seguito in “c” e “d”, al fine di consentire a questo Stato Maggiore di procedere all'accreditamento sulla piattaforma predisposta dall'INPS dei verificatori deputati al controllo digitalizzato dell'adempimento all'obbligo vaccinale introdotto dal Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172.
4. Al fine di informare il personale dipendente, gli Organismi in indirizzo sono invitati ad assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente lettera, che sarà pubblicata sul sito *intranet* e *internet* “area interna” di Forza Armata.
5. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.

d'ordine
p. IL CAPO REPARTO t.a.
(Gen.D. Gaetano LUNARDO)
(Col. c. (li.) s.SM Mario CIORRA)

ELENCO INDIRIZZI

A COMANDO TRUPPE ALPINE	<u>BOLZANO</u>
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/C.O.E.	<u>SEDE</u>
COMANDO DEL CORPO DI REAZIONE RAPIDA DELLA NATO	<u>SOLBIATE OLONA (VA)</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD	<u>NAPOLI</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE NORD	<u>PADOVA</u>
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO	<u>VERONA</u>
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO	<u>ROMA</u>
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	<u>FOLIGNO</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI MARESCIALLI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI SERGENTI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI	<u>ROMA</u>
SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>
<u>Diramazione interna</u>	
III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
VI REPARTO SISTEMI C5I	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>SEDE</u>
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE SICUREZZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
DIREZIONE DI INTENDENZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO	<u>SEDE</u>
UFFICIO DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA MILITARE	<u>SEDE</u>
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE E CONTENZIOSO	<u>SEDE</u>



SCHEDA

Riferimento	Disposizioni di interesse
Articolo 1	In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 .
Articolo 3	<u>Dal 1° febbraio 2022</u> , la durata delle certificazioni verdi Covid-19 è ridotta a 6 mesi a seguito del completamento del ciclo vaccinale/dalla somministrazione della dose <i>booster</i> /dall'avvenuta guarigione.
Articolo 4	<u>Fino al 31 gennaio 2022</u> , è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, in zona bianca. <u>Fino al 31 marzo 2022</u> , vige l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per: - gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso; - l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto.
Articolo 5	Il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cd. <i>green pass</i> rafforzato.
Articolo 6	<u>Fino al 31 marzo 2022</u> , sono: - vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti; - sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Articolo 7	<u>Dal 30 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022</u> , l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e <i>hospice</i> , è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito: - della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario; - del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
Articolo 8	L'obbligo del possesso del <i>green pass</i> rafforzato è esteso a: - piscine, palestre e sport di squadra, al chiuso; - musei e mostre; - centri benessere al chiuso; - centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); - parchi tematici e di divertimento; - centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l'infanzia); - sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Viene confermato l'obbligo vaccinale anche per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico. <u>È estesa al 31 marzo 2021</u> la norma secondo cui, anche in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione/guarigione, ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

	Per i servizi di ristorazione, continuano a fare eccezione quelli svolti all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale , per i quali è consentito l'accesso anche al personale munito di certificazione verde rilasciata a seguito di tampone.
Articolo 13	Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale.
Articolo 16	Fino al 31 marzo 2022, sono prorogate, tra le altre cose: - la dispensa temporanea dal servizio (art. 87, co. 6 del D.L. n. 18/2020); - la non computabilità dei periodi di assenza dal servizio per malattia e quarantena (art. 87, co. 7 del D.L. n. 18/2020).
Articolo 17	Fino al 28 febbraio 2022, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Fino al 31 marzo 2022, è possibile fruire dei congedi parentali al 50% previsti dall'art. 9 del D.L. 146/2021.
Articolo 18	Fino al 31 marzo 2022, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.
Articolo 19	Entrata in vigore dal 25 dicembre 2021 .



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I Reparto RAGEP

Applicazione al personale militare delle misure relative alla “posizione amministrativa” nel contesto dell'emergenza COVID-19.

TIPO	RAZIONALE	NOTE
SERVIZIO IN REGIME DI LAVORO AGILE (SMART WORKING)	Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa <u>in via straordinaria</u>, per il solo periodo emergenziale, laddove non sia possibile assicurare il pieno rispetto di tutte le misure precauzionali mirate al contenimento del rischio di contagio da COVID-19, mediante il ricorso a soluzioni organizzative adeguate o ad istituti giuridici alternativi (dispensa temporanea dal servizio, turnazione dei dipendenti, anticipo/posticipo dell'orario di lavoro). Ai fini dell'individuazione dei destinatari del lavoro agile, deve essere: - preliminarmente valutato il ricorso a diverse soluzioni organizzative o ad istituti giuridici alternativi; - garantita, nell'ambio dell'unità organizzativa interessata, un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza; - assicurato il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi. Il servizio in regime di lavoro agile, non soggetto a limitazioni né temporali (in termini di applicabilità dell'istituto nel periodo di vigenza) né per materia, è svolto: - seguendo le disposizioni applicative di dettaglio impartite dalla F.A.; - secondo le misure semplificate per le quali si prescinde dagli accordi previsti dalla L. 22 mag. 2017, n. 81; - raggiungendo una condizione che risulti compatibile con le potenzialità organizzative dell'E/D/R/C e con la qualità e l'effettività dei servizi resi. Sono da valutare con priorità le istanze dei c.d. “lavoratori fragili”, ossia i militari in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i militari in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.	L'istituto è uno degli strumenti da utilizzare al fine di assicurare l'osservanza delle misure anti-contagio da COVID-19, con particolare riferimento al distanziamento sociale negli ambienti di lavoro, e la regolare turnazione del personale impegnato nelle attività correnti. Il domicilio dichiarato all'atto della richiesta non è soggetto a vincoli geografici. Gli interessati, su ordine, in caso di sopravvenute/prioritarie esigenze di servizio o sulla base di motivazioni oggettive legate all'efficienza/efficacia delle attività svolte da remoto, potranno essere chiamati a rientrare in sede. Non è possibile la coesistenza, nell'ambito della stessa giornata, del servizio in presenza e del lavoro agile. Ai sensi dell'art. 17 del D.L. 221/2021, fino al 28 febbraio 2022 svolgerà di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, il personale: - che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992; - in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante nei suoi confronti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Non è consentito impiegare coloro che siano sprovvisti di certificazione verde Covid-19 al lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza. Il ricorso al lavoro agile avviene anche nei casi in cui il Cte/Responsabile dell'Ente o Reparto valuti uno specifico rischio.
TEMPORANEA DISPENSA DAL SERVIZIO	Istituto straordinario previsto ai sensi dell'art. 87, co. 6, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, il cui ricorso, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 105/2021, è consentito fino al 31 marzo 2022. Si tratta di una “licenza straordinaria per temporanea dispensa dal servizio”, non computabile nel limite massimo previsto di 45 giorni annui. L'istituto è finalizzato alla temporanea dispensa dal servizio anche ai soli fini precauzionali, in relazione all'esposizione al rischio da contagio da COVID-19. Istituto straordinario che va in deroga al regime sospensivo previsto dall'art. 17, co. 8, della L. n. 78/1983 in materia di indennità di impiego operativo.	Il periodo trascorso in temporanea dispensa dal servizio è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato. Istituto al quale ricorrere qualora non sia possibile collocare il personale in regime di lavoro agile, al fine di assicurare l'osservanza delle misure anti-contagio da COVID-19, con particolare riferimento al distanziamento sociale negli ambienti di lavoro, e la regolare turnazione del personale impegnato nelle attività correnti. Gli interessati, su ordine, in caso di sopravvenute/prioritarie esigenze di servizio, potranno essere chiamati a rientrare in sede.
FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO DI SERVIZIO	Allo scopo di assicurare il distanziamento sociale, i Cti e le figure a essi equipollenti possono disporre una differenziazione dell'orario di ingresso del personale mediante la: - riarticolazione dell'orario di servizio, prevedendo fasce orarie differenziate che riducano il numero di presenze in contemporanea sul luogo di lavoro; - definizione di orari di ingresso differenziati, cadenzati per fasce orarie.	Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di durata dell'orario di lavoro. In relazione alle esigenze familiari dei militari correlate alla diversa articolazione degli orari di ingresso/uscita degli studenti dagli istituti scolastici, può essere, inoltre, previsto l'anticipo o il posticipo dell'inizio/termine delle prestazioni lavorative giornaliere individuali.
CONGEDO PARENTALE AL 50% DELLA RETRIBUZIONE	L'art. 9 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha introdotto, fino al 31 marzo 2022, il congedo parentale per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14, che potrà astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata: - della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio; - dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio; - della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL). Tale beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità prevista dall'art. 3, co. 3 della L.104/1992 a prescindere dall'età del figlio. Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.	Tale misura può essere fruita alternativamente tra uno dei genitori. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore <u>non</u> può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche da altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
MALATTIA, QUARANTENA, PERMANENZA DOMICILIARE	Istituto straordinario (non computabile nel limite massimo di 45 gg annui) previsto ai sensi dell'art. 87, co. 7, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, il cui ricorso, ai sensi, dell'art. 6 del D.L. 23 lug. 2021, n.105, è consentito fino al 31 marzo 2022 per il personale assente dal servizio per: - malattia; - quarantena con sorveglianza attiva; - permanenza fiduciaria domiciliare con sorveglianza attiva, dovuti al COVID-19.	È possibile fare ricorso alla licenza straordinaria non computabile ai sensi dell'art. 87, co. 7 del D.L. n. 18/2020 anche nei casi in cui insorgano condizioni invalidanti a seguito della somministrazione del vaccino anti COVID-19.
ALTRI ISTITUTI (previsti dall'ordinamento militare e norme correlate)	LICENZA ORDINARIA. Con riferimento a tale istituto, si segnala la previsione relativa ai termini di fruizione. Ai sensi dell'art. 259, co. 6, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza COVID-19 non abbiano reso possibile la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria spettante, la parte residua è fruita entro i 12 mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente. LICENZA STRAORDINARIA PER GRAVI MOTIVI DEBITAMENTE DOCUMENTATI. Istituto previsto ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 3/1957, e s.m.i.. Periodo computabile nel limite massimo di 45 gg annui di licenza straordinaria. Da concedere laddove ne ricorrano presupposti oggettivi afferenti a situazioni di gravità riguardanti la sfera di interesse del militare richiedente (ad es., per garantire supporto familiare per situazioni critiche indifferibili), che non sia possibile soddisfare utilizzando altre tipologie di licenze.	Istituti da concedere su richiesta degli interessati, in subordine a quelli precedentemente elencati.
VACCINAZIONI	Il personale militare che decida di sottoporsi al vaccino autonomamente, qualora ciò avvenga durante l'orario lavorativo, potrà fruire degli istituti richiamati nella circolare di PERSOMIL n. M_D GMIL REG2018 0298279 del 23 maggio 2018, ovvero: - permessi brevi, qualora l'assenza sia di durata inferiore o pari alla metà dell'orario di servizio giornaliero; - licenza straordinaria per gravi motivi debitamente documentati, per assenze di durata superiore alla metà dell'orario di servizio giornaliero.	Per il personale per il quale insorgano condizioni invalidanti a seguito della somministrazione del vaccino anti COVID-19, è possibile ricorrere alla licenza straordinaria non computabile prevista dall'articolo 87, comma 7 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18/2020.

